

CONVENZIONE

Tra

La SSPLE (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini"), CF e PI 00448820548, con sede in Perugia, Via A. Pascoli n. 33, in persona del Direttore Brunelli Prof. David

E

La PROCURA DELLA REPUBBLICA di Perugia, con sede in Perugia, via Fiorenzo di Lorenzo n. 22-24, in persona del Procuratore della Repubblica

PREMESSO CHE

- Il Dlgs. 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nonché il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (Decreto M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537 – art. 7, comma 6), prevedono, nell'ambito della didattica della Scuola, lo svolgimento di attività di stages e tirocinio tra l'altro presso le sedi giudiziarie;

- La delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19/07/07, che si allega in copia, avente ad oggetto: "Espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti", disciplina compiutamente le modalità dello svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie, da parte, tra gli altri, degli iscritti alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;

- La Procura della Repubblica di Perugia ha la possibilità di ospitare gli Specializzandi della Scuola per le attività sopra indicate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. La Procura della Repubblica di Perugia rappresenta la propria disponibilità a far svolgere agli Specializzandi iscritti al secondo anno di corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, un periodo di tirocinio formativo inerente all'attività di magistrato con le modalità e tempi in prosieguo indicati.

2. La Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare ai competenti uffici della Procura della Repubblica, l'elenco dei nominativi degli Specializzandi del secondo anno di corso, che si dichiarino interessati a svolgere attività di stage presso la Procura stessa, il tutto nei limiti numerici prefissati.

Articolo 2

1. La Scuola di Specializzazione garantisce che gli Specializzandi interessati allo stage formativo presso la Procura della Repubblica, saranno disponibili a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero davanti ai Giudici di Pace ai sensi dell'art. 17, co. 4 lett. D), L. n. 155/05, compatibilmente con le esigenze della Procura della Repubblica di copertura della udienze penali, per un periodo di 12 mesi, preferibilmente a partire da novembre di ciascun anno accademico.
2. La Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare ai competenti uffici della Procura della Repubblica, l'elenco dei nominativi degli Specializzandi del secondo anno di corso, che si dichiarino interessati a svolgere l'attività di Pubblico Ministero sopra indicata.

Articolo 3

1. I partecipanti allo stage formativo saranno assegnati in numero massimo di due per ciascun Sostituto, salvo superiore diversa disponibilità da concordarsi di volta in volta con i singoli Magistrati stessi, tenuto conto del numero degli Specializzandi e dei Magistrati dichiaratisi disponibili. La frequentazione dell'ufficio avverrà nei tempi e con le modalità che i diversi Magistrati concorderanno con gli Specializzandi, compatibilmente con la frequenza di questi ultimi alle lezioni della Scuola ed agli impegni dei PP.MM.
2. L'attività prestata in tale periodo dagli Specializzandi sarà, in base a quanto espresso nella delibera del CSM sopra richiamata, essenzialmente concentrata alla fase dibattimentale e ,limitatamente a tale fase, sarà assimilabile a quella degli uditori giudiziari, soprattutto per ciò che concerne la conoscenza e studio dei procedimenti affidati al Magistrato loro assegnatario. Sarà rimessa alla esclusiva valutazione del PM. oltre alla fase didattica, quella di affiancamento per la stesura di minuta di atti e lo studio dei fascicoli.

Articolo 4

1. Gli Specializzandi presteranno formale impegno a mantenere il segreto su tutto ciò che riguarderà la loro attività presso l'ufficio del PM, in ossequio al disposto dell'art. 15, L. n. 675/1996, apponendo la propria firma su un apposito modulo predisposto dalla Procura della Repubblica.

Articolo 5

1. L'attività di cui all'art. 3 sarà svolta, di norma, in ragione del numero degli aspiranti, in due distinti periodi di due mesi ciascuno, preferibilmente da gennaio a giugno di ciascun anno accademico.

Articolo 6

1. All'esito del tirocinio formativo verrà rilasciata dal Magistrato assegnatario in duplice originale, una allo Specializzando e una alla Scuola, un'attestazione con l'indicazione specifica del numero delle ore di stage svolte e il periodo temporale, sulla base di uno schema predisposto dalla Segreteria della Scuola e fornito ai Sostituti.
2. In ogni caso il tirocinio formativo potrà essere interrotto in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario tra il Magistrato affidatario ed il tirocinante, per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, o per inconciliabilità, rilevata dallo Specializzando, tra lo stage formativo in Procura e la frequenza ai corsi della Scuola di Specializzazione.

Articolo 7

1. La Scuola di Specializzazione garantirà il rispetto delle disposizioni assicurative, contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa competente, in capo ai partecipanti, per entrambe le attività di cui agli artt. 2 e 3.

Articolo 8

1. Tale convenzione avrà durata annuale e sarà prorogata tacitamente da entrambe le parti al 30 ottobre di ogni anno, salvo eventuali modifiche o disdetta.

Perugia, 23 FEB 2011

Il Direttore della SSPI.F

Il Procuratore della Repubblica